



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

**COMMISSIONI AGRICOLTURA E SANITÀ
SENATO DELLA REPUBBLICA**
**Audizione sull'Atto del Governo n. 381 relativo al sistema di
identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli
animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/429.**

30 maggio 2022

In merito alla consultazione sullo schema di decreto legislativo n.381, predisposto in attuazione della normativa comunitaria in materia di sanità animale (Regolamento UE 2016/429), concernente la riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali ("*sistema I&R*"), UE Coop trasmette le seguenti osservazioni.

Preliminarmente, deve rilevarsi che lo schema di decreto legislativo, in oggetto, rinvia, in molti passaggi, ad uno specifico manuale operativo, da adottare con decreto ministeriale. In quest'ultimo, di fatto, saranno definite le disposizioni in materia di individuazione delle procedure per la gestione del *sistema I&R* e delle modalità e tempistiche degli obblighi di registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN) al quale si rimanda per una completa valutazione delle disposizioni previste.

Inoltre, al fine di coordinare la vigente disciplina in materia di adempimento dei prescritti obblighi, sarà indispensabile che, il predetto decreto ministeriale conferisca la possibilità, agli operatori, di potersi avvalere dei soggetti delegati, come attualmente previsto dall'articolo 14 del DM 31 gennaio 2002- *Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina*.

Oltre a ciò, il manuale operativo dovrà consentire necessariamente una graduale applicazione dei vari adempimenti, in particolare prevedendo congrue tempistiche per il progressivo passaggio dal registro cartaceo a quello informatizzato, di cui si dispone l'obbligatorietà.

Con particolare riferimento al testo in esame si evidenziamo di seguito i seguenti aspetti:

In materia di obbligo di registrazione degli stabilimenti e tenuta dei registri, si osserva che all'articolo 5, comma 5, lettera c, è stabilito un termine di sette giorni per la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attività. Si suggerisce, a tal proposito, di dilatare i previsti termini, quantomeno in casi particolari di decesso del titolare dell'allevamento o di trasferimenti aziendali, coerentemente con quanto prescritto dalla legge in caso di semplici variazioni (es. variazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, alle CCIAA o all'UMA).

L'articolo 9 relativo agli obblighi a carico dell'operatore per l'identificazione e registrazione degli animali e degli eventi, stabilisce, al comma 10, che l'operatore deve provvedere alla creazione di un registro informatizzato in BDN della sua attività tale da sostituire qualsiasi altro registro aziendale cartaceo.

Pur condividendo le ragioni gestionali e la necessità di procedere alla transizione verso il registro di stalla informatizzato, si ritiene importante prevedere che suddetto principio trovi graduale applicazione nelle diverse realtà organizzative.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Appare quindi opportuno che sia concesso un congruo periodo di tempo utile a garantire la transizione e il passaggio dal registro cartaceo a quello informatizzato.

Inoltre, le aziende che fanno gestire l'anagrafe ad un soggetto delegato, detengono un registro cartaceo perché:

- Rappresenta un documento ufficiale richiesto durante i controlli ufficiali (condizionalità PAC, Sanità, ecc.);
- Consente di avere la situazione dell'allevamento in tempo reale (acquisti, vendite e nascite).

Considerato che sarà obbligatorio il formato digitale del registro, è importante che ci sia uniformità di controlli da parte delle autorità di controllo e degli Organismi pagatori.

L'articolo 18 introduce sanzioni pecuniarie per l'inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione relativa agli animali e degli adempimenti relativi alla tracciabilità degli animali, attraverso la loro identificazione e la registrazione degli eventi che li riguardano. A tale riguardo, sono in pari modo sanzionati la mancata registrazione ed i ritardi nella registrazione di un evento. Considerato che vi sono stalle di dimensioni molto rilevanti nelle quali può verificarsi, in relazione a circostanze contingenti o festività, un ritardo nelle comunicazioni obbligatorie, si suggerisce una rimodulazione e differenziazione delle sanzioni per il ritardo, in modo tale che gli errori accidentali, con una bassa percentuale di incidenza sulle movimentazioni di un allevamento, siano proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Infine, con l'obiettivo di garantire una piena operatività dei nuovi istituti, si suggerisce di prolungare il periodo di adozione del Manuale operativo, previsto nelle disposizioni transitorie e finali dell'articolo 23, comma 1, a centottanta anziché quarantacinque giorni. Tale arco di tempo, infatti, permetterebbe una transizione più ordinata e garantirebbe una migliore assimilazione, da parte degli allevatori, dei nuovi adempimenti a cui saranno soggetti. È il caso, ad esempio, del passaggio al registro di stalla informatizzato, a cui gli allevatori dovranno necessariamente sottostare, ma al quale, ad oggi, la maggior parte di essi non è ancora pronto impiegando maggiormente quello cartaceo.

Roma, 30 maggio 2022

